FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA

LEGGE DI BILANCIO PER IL 2025

LE MISURE PREVISTE PER LA SCUOLA

SCHEDA DI SINTESI FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA

Fondo per il contrasto della povertà alimentare a scuola art. 1 comma 105

- **Pagamento delle rette previste per la fruizione del servizio di ristorazione scolastica nelle scuole primarie.**

È istituito un fondo, denominato « Fondo per il contrasto della povertà alimentare a scuola», con una dotazione di **500.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2027**, da ripartire tra i comuni che saranno individuati con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'istruzione e del merito e dell'economia e delle finanze, per l'erogazione di contributi in favore dei nuclei familiari che, **a causa di condizioni oggettive di impoverimento, durante l'anno scolastico non riescano a provvedere al pagamento delle rette previste per la fruizione del servizio di ristorazione scolastica nelle scuole primarie**.

Con successivo decreto saranno stabiliti anche i criteri di riparto del Fondo, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato nonché le modalità di rendicontazione e monitoraggio del l'impiego delle relative risorse.

Progetto studenti atleti di alto livello art. 1 commi 254 - 255 - 256 - 257 - 258

- **Studenti atleti iscritti alla scuola secondaria di secondo grado.**

Il « Progetto studenti atleti di alto livello» è realizzato dalle istituzioni scolastiche, nell'ambito della propria autonomia, al fine di permettere agli **studenti atleti iscritti alla scuola secondaria di secondo grado**, individuati sulla base dei requisiti stabiliti dal Ministero dell'istruzione e del merito in accordo con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), il Comitato italiano paralimpico (CIP) e la società Sport e salute Spa, **di conciliare l'impegno agonistico con quello scolastico.**

- Per l'ammissione al progetto lo studente atleta deve presentare all'istituzione scolastica la documentazione attestante il possesso dei requisiti rilasciata dalla Federazione sportiva d'appartenenza.
- Nell'ambito del percorso formativo personalizzato, le istituzioni scolastiche possono riconoscere allo studente atleta le competenze acquisite mediante la pratica sportiva agonistica.
- Le competenze sono riconosciute anche nel l'ambito di un percorso per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) sulla base di uno specifico progetto formativo condiviso tra l'istituzione scolastica di appartenenza e la Federazione sportiva ovvero la società sportiva o l'associazione sportiva riconosciuta dal CONI o dal CIP, le quali

seguono il percorso agonistico dello studente, previa sottoscrizione di una convenzione che prevede anche l'individuazione di un tutor esterno che segue le attività sportive dello studente atleta. In ogni caso, la durata dei PCTO è pari a quella prevista dai corrispondenti per corsi della scuola secondaria di secondo grado, che costituiscono requisito di accesso all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione.

- L'istituzione scolastica adegua il percorso formativo dello studente atleta e le prove di verifica dell'apprendimento al calendario agonistico federale delle gare e al calendario degli allenamenti, predisposti e sottoscritti dal dirigente sportivo del centro sportivo di appartenenza dello studente atleta.
- Lo studente che partecipa al progetto e che, alternativamente, sia membro di un gruppo sportivo delle Forze armate o delle Forze dell'ordine ovvero sia riconosciuto come «atleta di interesse nazionale» ha diritto a ricevere una borsa di studio.
- La borsa di studio è erogata dalla società Sport e salute Spa, secondo i criteri e con le modalità stabiliti da un'apposita convenzione sottoscritta con il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, da stipulare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

A tal fine è autorizzata la **spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025**.

Riduzione organica del personale docente e del personale ATA art. 1 comma 828

➢ **Tagli al personale docente e al personale ATA aa.ss. 2025/26-2026/27.**

Personale docente: A decorrere dall'**anno scolastico 2025/2026** la dotazione organica del personale docente è ridotta di **5.660 posti** dell'organico dell'autonomia.

Personale ATA: A decorrere dall'**anno scolastico 2026/2027** le dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola è ridotta di **2.174 unità.**

Maternità e paternità art. 1 commi 217-218

➢ **Un mese di congedo parentale retribuito all'80% a regime dall'1/1/2025.**

Il mese di **congedo parentale** pari al 30 per cento della retribuzione **elevata all'80% solo fino al 31/12/2024** introdotto dalla legge di bilancio per il 2024, che dall'1/1/2025 sarebbe stato, a regime, retribuito al 60%, sarà, a partire dall'1/1/2025, retribuito all'80% (anziché, quindi, al 60%) a regime.

Tale misura vale solo per i lavoratori che hanno terminato o terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, di cui rispettivamente al capo III e al capo IV del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, **successivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024** ed entro il **sesto anno di vita del figlio** (o entro 6 anni dall'ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età).

Pertanto, per il **personale della scuola**, la retribuzione del congedo parentale è la seguente:

- primi 30 giorni retribuiti al 100% fino ai 12 anni del bambino come previsto dal CCNL Scuola;
- un mese retribuito all'80% solo se fruito entro i 6 anni del bambino – Legge di bilancio per il 2025 - (se fruito dai 7 ai 12 anni è, invece, retribuito al 30%);
- per i restanti 7 mesi la retribuzione è al 30% fino ai 12 anni del bambino.

Esonero contributivo lavoratrici madri art. 1 comma 219

➢ **Lavoratrici madri con due o più figli.**

Alle lavoratrici dipendenti è riconosciuto, **a decorrere dall'anno 2025**, nel limite di spesa di 300 milioni di euro annui, **un parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore**.

Madri di due o più figli: le lavoratrici devono essere madri di due o più figli e l'esonero contributivo **spetta fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo**.

Madri di tre e/o più figli: a **decorrere dall'anno 2027**, per le madri di tre o più figli, l'esonero contributivo **spetta fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo**.

Per gli anni 2025 e 2026 l'esonero **non spetta** alle le lavoratrici beneficiarie di quanto disposto dal l'articolo 1, comma 180, della legge 30 di cembre 2023, n. 213 ("…*per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero del 100 per cento della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile*").

L'esonero contributivo spetta a condizione che la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore all'importo di 40.000 euro su base annua.

Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro del l'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità attuative di quanto previsto dal presente comma e, in particolare, la misura dell'esonero contributivo, le modalità per il riconoscimento dello stesso e le procedure per il rispetto del limite di spesa.

Carta del Docente art. 1 commi 572 - 573 - 574

➢ **Bonus docenti e supplenti annuali.**

A decorrere **dall'anno 2025** il "bonus docenti" è esteso anche ai docenti con **contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile**.

Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono de finiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta **nonché annualmente l'importo nominale della stessa** sulla base del numero dei docenti e delle risorse disponibili.

Cuneo fiscale art. 1 comma 2

- **Aliquote fiscali e scaglioni di reddito.**

Vengono confermate le aliquote fiscali e gli scaglioni di reddito del 2024:

a) fino a 28.000 euro, 23 per cento;

b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;

c) oltre 50.000 euro, 43 per cento.

La novità è la nuova procedura per il calcolo del cuneo fiscale:

fino a un reddito complessivo **non superiore a 20.000 euro** è riconosciuta una somma, che non concorre alla formazione del reddito, determinata applicando al reddito di lavoro dipendente del contribuente la percentuale corrispondente di seguito indicata:

a) 7,1%, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro;

b) 5,3 %, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro;

c) 4,8 %, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro ma non a 20.000 euro.

Se il reddito complessivo **è superiore a 20.000 ma non superiore a 32.000** euro spetta una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari:

a) a 1.000 euro.

Se l'ammontare del reddito complessivo **è superiore a 32.000 euro ma non a 40.000 euro** spetta una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari **in proporzione fino ad un massimo di 1000 euro**.

Bonus Bebè art. 1 comma 206

- **Figli nati o adottati dall'1/1/2025.**

Per ogni figlio **nato o adottato dal 1° gennaio 2025 è riconosciuto un importo una tantum pari a 1.000 euro, erogato nel mese successivo al mese di nascita o adozione** a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'importo sia in una condizione economica non superiore a 40.000 euro annui.

L'importo non concorre alla determinazione del reddito complessivo ed è corrisposto, a domanda, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, che provvede alle relative attività.

Aumento detrazioni scuole paritarie art. 1 comma 13

- **Ridefinizione dei parametri.**

È stabilito un aumento delle detrazioni per le scuole paritarie **pari a 1.000 euro** rispetto a quanto stabilito in precedenza (564 euro per l'anno 2016, 717 euro per l'anno 2017, 786 euro per l'anno 2018 e 800 euro a decorrere dall'anno 2019).

Interventi pensionistici art. 1 commi 161 - 162 - 163 -164 - 165

- **Riconoscimento dei contributi non versati in caso di permanenza in servizio.**

Per tutti i lavoratori che **hanno diritto alla pensione anticipata** sarà possibile rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico e permanere in servizio vedendosi accreditati tali contributi in busta paga (pari all'8,85%).

- **Limiti ordinamentali**

Si potrà rimanere **in servizio oltre i 65 anni e fino ai 67 anni**, **decade quindi il pensionamento d'ufficio per chi raggiungeva il massimo contributivo** (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e i **65 anni di età**.

- **Trattenimento in servizio**

Nel limite del 10% delle facoltà assunzionali autorizzate le pubbliche amministrazioni hanno la possibilità di trattenere in servizio, **previa disponibilità dell'interessato, fino al massimo di 70 anni di età.**

Nota: confermate **Quota 103, Ape sociale e Opzione donna.**

Rinnovo contratti pubblico impiego art. 1 comma 128 -131

- **Oneri a carico della contrattazione collettiva.**

Per il triennio 2025-2027, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale sono complessivamente determinati in **1.755 milioni di euro per l'anno 2025, in 3.550 milioni di euro per l'anno 2026 e in 5.550 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027**.

A valere sui predetti importi si dà luogo, nelle more della definizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro, nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, **dello 0,6 per cento dal 1° aprile 2025 al 30 giugno 2025 e dell'1 per cento a decorrere dal 1° luglio 2025**.

Per la copertura degli oneri della contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio **2028-2030**, è autorizzata la spesa di **1.954 milioni di euro per l'anno 2028, di 4.027 milioni di euro per l'anno 2029 e di 6.112 milioni di euro annui a decorrere dal l'anno 2030**.

Nota: un **aumento delle retribuzioni dell'1,8%** per ciascuno degli anni del triennio 2025-2027, dell'**1,9%** nel 2028 e del **2%** per ciascuno degli anni del biennio 2029-2030.

Assunzioni docenti sostegno art. 1 comma 567

- **Assunzione 2.000 docenti di sostegno**.

La dotazione dell'organico dell'autonomia è incrementata di **1.866 posti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026 e di 134 posti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027**.

L'istituzione dei campus per la filiera formativa tecnologico-professionale art. 1 comma 566

- **Finanziamento anche per le infrastrutture.**

Aumento del finanziamento per **la promozione dei campus della filiera formativa tecnologico-professionale**, di **15 milioni di euro per l'anno 2026** rispetto al finanziamento già previsto. **Il nuovo finanziamento dovrà essere utilizzato anche per le infrastrutture e non solo per la progettazione**. Saranno coinvolti gli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), delle università o delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e altri soggetti privati finanziatori.

Assunzioni personale non direttivo degli USR art. 1 comma 568

- **Concorso per titoli ed esami per Funzionari da destinare agli Uffici Scolastici Regionali.**

Al fine di garantire, **a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026**, il supporto alle istituzioni scolastiche nell'espletamento delle attività in materia di **affidamento ed esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture**, il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato a **bandire un concorso pubblico**, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato, a decorrere dall'anno 2025, di **101 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area dei funzionari del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019- 2021 – Comparto funzioni centrali**, da destinare agli uffici scolastici regionali.

Aumento del fondo delle scuole paritarie che accolgono soggetti diversamente abili art. 1 comma 570

- **Alunni diversamente abili e scuole paritarie.**

Il contributo da destinare al fondo è incrementato di **50 milioni di euro per l'anno 2025 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026**.

Sperimentazione presidi psicologici a supporto delle Istituzioni scolastiche art. 1 comma 345

- **Sostegno psicologico e istituzioni scolastiche.**

Per l'attivazione, in via sperimentale, di presìdi territoriali di esperti psicologi a supporto delle istituzioni scolastiche, finalizzati a fornire il servizio di sostegno psicologico, è istituito il Fondo per il servizio di sostegno psicologico in favore degli studenti, **con una dotazione**

di 10 milioni di euro per l'anno 2025 e di 18,5 milioni di euro annui a de correre dall'anno 2026, che costituisce li mite di spesa. 346. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro della salute e il Consiglio nazionale – 66 – dell'ordine degli psicologi, sono individuate le modalità di erogazione del servizio di sostegno psicologico in raccordo con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, al fine di individuare le situazioni fa miliari, personali o di contesto che possono recare disagio allo studente.

Il decreto stabilisce, inoltre, anche al fine del rispetto del limite di spesa, i criteri di utilizzo del Fondo, finalizzati al l'assistenza psicologica, psicoterapeutica e di counseling nell'ambito degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, anche in relazione al contrasto della povertà educativa e dell'abbandono scolastico, al supporto alle attività di orientamento, alla prevenzione del disagio psicologico, alle difficoltà relazionali emergenti nonché all'avviamento di percorsi di educazione all'affettività e all'acquisizione delle competenze trasversali personali per la vita e al riconoscimento dell'attività prestata dagli esperti psicologi.

Finanziamento educazione sessuale e affettiva art. 1 comma 578

- **Incremento del fondo per il 2025.**

Il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità **è incrementato di 500.000 euro per l'anno 2025** al fine di promuovere, nell'ambito dei piani triennali dell'offerta formativa, interventi educativi e corsi di informazione e prevenzione **rivolti a studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado**, relativamente alle tematiche della salute sessuale e dell'educazione sessuale e affettiva.

Orientamento Scolastico (Discipline STEM) art. 1 comma 575

- **Incremento del fondo a decorrere dall'anno 2025.**

Il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità è incrementato di **2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025**.

Servizi in favore degli studenti con disabilità art. 1 comma 577

- **Alunni con disabilità e pari opportunità.**

Al fine di potenziare i servizi e le iniziative in favore **degli studenti con disabilità, degli studenti con invalidità superiore al 66 per cento nonché degli studenti con certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento**, l'autorizzazione di spesa **è incrementata di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025**.